

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

ITALIA IN COMUNE
PRESIDENTE
Paolo Pellegrino

TRA

Il Gruppo Consiliare della Regione Puglia "Italia in Comune", di seguito denominato "committente", con sede legale presso il Consiglio Regionale in via Gentile n.52 -70100- Bari, (Ba), Codice Fiscale: 93508760720, nella persona del Presidente Avv. Paolo Pellegrino, nato a Lecce il 29/09/1945, C.F. PLLPLA45P29E506F, d'ora in poi GRUPPO;

E

Avv. CATALDO CRUSI (da ora in poi PROFESSIONISTA) nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] C.F.: [REDACTED]

PREMESSO

che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 29 del 22 ottobre 2015, avente ad oggetto <<Disciplina e regolamentazione dei limiti all'acquisizione e alla spesa dei Gruppi Consiliari - modifiche e integrazioni alle leggi Regionali del 30 novembre 2012 e 11 Gennaio 1994 n.3>>, il gruppo Consigliare ITALIA IN COMUNE, intendono costituire un contratto di consulenza professionale alle condizioni di seguito indicate.

Tutto ciò premesso le parti, in accordo con i termini e le condizioni di seguito convenuti, stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 — OGGETTO

Il PROFESSIONISTA s'impegna a prestare la propria attività professionale per le esigenze del GRUPPO.

Il PROFESSIONISTA dovrà svolgere le seguenti attività professionali:

- consulenza giuridica sui disegni di legge e sulle proposte di modifica di leggi regionali;
- consulenza giuridico-amministrativa all'attività istituzionale dei consiglieri e nei rapporti con gli organismi regionali;
- consulenza giuridica sugli Atti prodotti dal Governo regionale (Presidente, Giunta, ecc....).

ARTICOLO 2— DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà inizio il 15.02.2020 sino al 30.06.2020 e potrà essere rinnovato annualmente, previa valutazione dell'operato.

ARTICOLO 3 — AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dal PROFESSIONISTA nel contesto di un rapporto di attività autonoma professionale privo del carattere della subordinazione e comporta da parte della medesima l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici.

Il PROFESSIONISTA svolgerà personalmente, senza valersi di sostituti, l'attività richiesta.

ARTICOLO 4 — CODICE DI COMPORTAMENTO

Il PROFESSIONISTA si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti regionali D.G.R. n. 1423 del 4 luglio 2015.

ARTICOLO 5 — RISULTATO

Il PROFESSIONISTA, con la sottoscrizione del presente contratto, cede al GRUPPO ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza aver nulla a pretendere, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore.

ARTICOLO 6 - COMPENSO

Il compenso a onnicomprensivo, anche di oneri fiscali e previdenziali, nonché di eventuali rimborsi forfettari di spesa che il professionista sosterrà per lo svolgimento della sua attività professionale. Il compenso lordo verrà corrisposto mensilmente per euro 2.208,34 (duemiladuecentotto//34) previa esibizione della fattura anche pro forma con allegata breve relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 7 — MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del compenso avverrà a mezzo bonifico bancario a prestazione eseguita e previa presentazione di regolare fattura intestata al GRUPPO.

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE — RECESSO - DECADENZA

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità, tali da configurare l'inesatto adempimento, il GRUPPO potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e s.s. del Codice Civile.

Sono causa di risoluzione e quindi di cessazione immediata del contratto di consulenza in caso sopravvengano nel corso del rapporto una delle seguenti circostanze:

- che il PROFESSIONISTA sia rinviato a giudizio o sottoposto misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e/o mafiosa;
- che il PROFESSIONISTA sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del GRUPPO.

È causa di risoluzione immediata del contratto il venir meno, a seguito di variazione del gruppo consiliare, di parte del budget assegnato ai singoli gruppi consiliari.

È causa di risoluzione o decadenza del contratto di consulenza la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia previsto dal D.G.R. n.1423 del 4 luglio 2015.

ARTICOLO 9— RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui il PROFESSIONISTA dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto il consulente non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto. Il PROFESSIONISTA autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10 — INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Il PROFESSIONISTA è nominato "Incaricato del trattamento dei dati personali". Potrà trattare i dati personali solo limitatamente alle operazioni essenziali per svolgere l'incarico conferito. Dovrà trattare i dati conformemente alle istruzioni che saranno impartite dal responsabile del trattamento. Non potrà in nessun caso effettuare trattamenti autonomi né comunicare i dati ad altri soggetti, se non secondo le istruzioni ricevute. Ogni trattamento dei dati difforme può essere oggetto di sanzione penale.

ARTICOLO 11- RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti).



ARTICOLO 12 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA

Il PROFESSIONISTA dichiara altresì:

- di non essere legato da vincoli di coniugio, da stabile convivenza, di parentela, in linea retta o collaterale, entro il quarto grado ovvero di affinità entro il secondo grado con alcun consigliere regionale componente dell'attuale Assemblea Legislativa regionale;
- di non essere stato rinvitato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale o patrimoniale per i reati di peculato, corruzione, concussione, induzione, voto di scambio, per uno dei delitti contro l'ordine pubblico ovvero per i reati di criminalità organizzata e mafiosa;
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena detentiva superiore ai tre anni per delitti non colposi che ledono l'immagine e il decoro del GRUPPO.

ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bari.

ARTICOLO 14 — ONERI FISCALI

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131. È esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

BARI, 15, 02 2020

Il CAPO GRUPPO CONSILIARE

ITALIA IN COMUNE
PRESIDENTE
Paolo Pellegrino

P. Pellegrino

IL PROFESSIONISTA CONSULENTE

Avv.to Cataldo Crusi

Cataldo Crusi